LEGGE DI CONTABILITA' E FINANZA PUBBLICA

Art. 27

Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa", le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2010, non più in vigore dal 14 giugno 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge di contabilita' e finanza pubblica
Estremi	Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Titolo	VI — Il bilancio dello stato
Capo	II — Le entrate e le spese dello stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-di-contabilita-e-finanza-pubblica/art-27-fondi-speciali-per-la-reiscrizione-in-bilancio-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

residui-passivi/versione/0